

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3148)	787
PRESIDENTE	787, 790, 791, 794 795, 796, 797, 800
DEGLI OCCHI	788, 792
COCCO MARIA, <i>Relatore</i>	788, 790, 791, 792 796, 797, 798, 799
MIGLIORI	788, 794, 800
SCALFARO	788, 790, 792, 793, 795, 796
PINNA	789, 790, 791, 792, 793, 795 796, 797, 798, 799
SFORZA	789, 793
BREGANZE	789, 795, 796, 797, 799
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	789, 790, 792, 793 794, 795, 796, 797, 798, 799
SILVESTRI	793, 794, 796
MARICONDA	790
PELLEGRINO	794

La seduta comincia alle 9,40.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni ».

Come i colleghi ricorderanno, nelle precedenti sedute siamo arrivati all'approvazione dell'articolo 5.

Do quindi lettura dell'articolo 6:

(Titolo e modalità di valutazione).

« L'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed è valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Per detto titolo non può essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi ». Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

(Prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza).

« Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione d'ammissibilità alle prove culturali ».

L'onorevole Degli Occhi ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire al primo comma il seguente:

« Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova di attitudine professionale, in prove culturali e in una prova di attitudine morale ».

DEGLI OCCHI. Io mi ero opposto al secondo comma dell'articolo 5 non solo perché

mi sembrava che si attingesse a fonti di discriminazione, che possono anche capovolgersi, ma anche perché si trattava di impedire l'accesso al concorso. Invece dovrebbero essere ammessi tutti al concorso, salvo coloro per i quali vi siano prescrizioni indiscutibili. La prova morale può desumersi anche da un compito scritto.

Comunque ho voluto presentare questo emendamento proprio per chiarire le ragioni per le quali altro è impedire l'accesso al concorso, altro è scegliere dei criteri che possono desumersi anche dalle condizioni morali che devono avere coloro che sono chiamati a svolgere questi compiti.

COCCO MARIA, *Relatore*. Io apprezzo molto i motivi che hanno ispirato questo emendamento; però, mi domando come sia possibile accertare l'attitudine morale effettiva, non quella che può risultare da un compito scritto. Anche un tirocinio di parecchi mesi difficilmente potrebbe consentire il controllo della capacità morale di una persona.

Ritengo, quindi, estremamente difficile la applicazione pratica di questo concetto.

DEGLI OCCHI. Non contesto le osservazioni del relatore; però, si tratterebbe di una affermazione di principio che viene messa nel provvedimento.

COCCO MARIA, *Relatore*. L'attitudine morale di cui parla l'onorevole Degli Occhi si potrebbe più concretamente valutare durante i corsi di perfezionamento.

DEGLI OCCHI. Penetrare nell'animo è difficile; però, qualche volta la parola rivela l'animo. Quando facciamo l'esame di stato, stabiliamo dei possibili raffronti tra Leopardi e Manzoni.

SFORZA. Sono contrario all'emendamento Degli Occhi, e questo per ragioni pratiche. Aggiungere in una legge dei concetti molto elastici, specie nell'applicazione pratica, è sempre una cosa molto pericolosa, che si può prestare a giudizi non conformi alle risultanze obiettive. Ed invece quello che conta in un esame è proprio il risultato obiettivo. E, mi consenta l'ottimo amico Degli Occhi, mi sembra un po' arduo pretendere di ricavare un giudizio morale dallo svolgimento di un tema sul Leopardi e sul Manzoni. E d'altra parte ridimensioniamo le cose: si tratta in questo caso di istituti di pena, non ne facciamo concorsi per cattedra universitaria! Per questi motivi sono favorevole al testo governativo e contrario all'emendamento.

MIGLIORI. Dispiace anche a me di non essere d'accordo con il mio fraterno amico Degli Occhi. Avrei capito la ricerca dei requi-

siti morali attraverso una rigorosa, imparziale e completa indagine, ma desumerli da una prova di questo genere mi sembra che possa avere più che altro solo il risultato di sollecitare l'insincerità del candidato, svalutando in tal modo tutta la prova. La proposta di Degli Occhi è qualche cosa di deamicisiano, che fa onore al proponente, ma nella pratica non va.

SCALFARO. Ho una proposta da fare, e spero che non giunga intempestiva. Bisogna in effetti tener conto di un'esigenza che indubbiamente è importante, perché si tratta di preparare del personale a un compito particolarmente delicato quale quello della rieducazione, per il quale compito le doti morali sono parte integrante delle attitudini professionali; ma nel caso specifico si tratta non delle doti morali generiche che si richiedono a chiunque debba accedere alla assunzione di responsabilità, ma delle spiccate particolarissime doti morali, che fanno di un uomo non solo un educatore, cioè, una persona che debba lavorare su un terreno pronto a ricevere, ma un rieducatore, cioè una persona che deve lavorare su un terreno già distrutto, dove bisogna prima sgomberare le macerie e poi ricostruire. Sarebbe, quindi, opportuno che, terminato il concorso, il Ministero prenda l'impegno di svolgere dei corsi di preparazione più specificamente tecnica di questo personale. Questa del resto mi pare che sia la prassi encomiabilissima seguita dal Ministero, e penso che sarebbe opportuno che codificassimo questo punto, dicendo che al termine del corso coloro che non hanno dimostrato sufficiente preparazione professionale, doti morali, ecc., non possono assumere il servizio. Si tratta di cosa che del resto avviene anche per altre carriere, e in questo momento ho in mente quello che è stato fatto per la polizia femminile. Le polizia femminile ha dato ottimi risultati fin dall'inizio della sua costituzione, e dovunque ho sentito espressioni di ammirazione per l'efficacia della presenza delle donne in quei particolari settori. E questi ottimi risultati sono anche dovuti al sistema di assunzione. Questa avviene per concorso, superato il quale vi è un periodo di istruzione, al termine del quale vi è un altro esame finale, il quale può anche portare a un giudizio di non idoneità. In questo modo l'accertamento delle doti morali è un accertamento molto più facile a farsi, perché vi è stato un periodo di studio e di preparazione. E un concetto che esprimo, e che in questo momento non sarei in grado di formulare in un apposito articolo, perché occorrerebbe che il Mi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

nistero assumesse e fornisse elementi concreti sullo svolgimento di questo tipo di procedura, in maniera da poter poi disporre in qualche modo.

Però mi pare che, mentre una richiesta come è stata prospettata dalle due parti non è accettabile, può benissimo emergere durante il periodo successivo un' idoneità da parte del candidato che è meglio bloccare subito se si vogliono evitare conseguenze negative.

PINNA. Ritengo che sia unanime il pensiero di non aggiungere nulla alla espressione « attitudine professionale ». Aggiungere la parola « morale » darebbe luogo, a mio avviso, a difficoltà notevoli di ordine pratico e significherebbe ammettere un principio veramente pericoloso, come ha giustamente osservato il collega Sforza.

Per quel che riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Scalfaro bisogna dire che, intanto, non è questo il momento e la sede adatta per poter inserire un'esigenza di questo genere. A mio parere nell'espressione « attitudine professionale » è già insito, implicitamente il concetto etico, trattandosi di un rieducatore. Quando si parla di attitudine professionale che cosa si deve intendere? Soltanto un'esigenza di natura tecnica? Evidentemente, no. Poiché si tratta di un rieducatore, nel caso specifico, quando si dice « attitudine professionale », si deve intendere anche « attitudine morale ». D'altra parte se si ritenesse opportuno aggiungere la parola « morale », ne verrebbe di conseguenza che si dovrebbe specificare il tipo di doti morali ed il modo per giungere al suo accertamento. Se, al contrario, lasciamo le cose così come stanno, lasciamo un ambito di discrezionalità che consente di valutare anche le doti morali.

In sostanza, il mio parere è di far restare il testo così come è stato formulato, evitando di aggiungere, sia pure in altra sede, qualsiasi altra espressione, che per me sarebbe pleonastica.

SFORZA. Poche parole per esprimere il mio pensiero in ordine alla proposta formulata dall'onorevole Scalfaro.

Ritengo che al punto in cui è giunta la nostra discussione, la proposta avanzata dall'onorevole Scalfaro — come egli stesso ha riconosciuto del resto all'inizio della sua esposizione — è da considerare intempestiva. Non si sa, infatti, dove e come introdurre questa norma. Inoltre una proposta di questo genere rischierebbe di far ritornare in pieno oceano il disegno di legge quando si sa, invece, che è stata unanimemente prospettata l'urgenza di

provvedere a questo servizio con l'approvazione di questo provvedimento. Il porre poi legislativamente in questo disegno di legge l'obbligatorietà (perché di obbligatorietà si tratta, in questo caso) di fare svolgere un corso con finalità determinate, richiede la disponibilità di rilevanti mezzi finanziari che il Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro, dovrebbe predisporre.

Ora penso che la legge non faccia divieto al Ministero della giustizia, poiché questi concorrenti devono sostenere un periodo di prova, di accertare attraverso le prove di esame quell'attitudine professionale dimostrata praticamente anche dopo l'esito del concorso.

Quindi questa esigenza espressa dall'onorevole Scalfaro dovrebbe essere materia o di disposizioni interne del Ministero della giustizia o di separato provvedimento legislativo. Ma se si volesse inserire qui, si rischierebbe di rimandare il disegno di legge in alto mare e di rinviarne, quindi, alle calende greche l'approvazione.

BREGANZE. Ho ascoltato le osservazioni degli onorevoli Pinna e Sforza. Mi pare esatto rilevare che il *locus materiae* dell'eventuale accoglimento della proposta Scalfaro non sarebbe l'articolo 7, e che la dizione « attitudine professionale » qui segnalata deve indicare la attitudine professionale in rapporto al servizio che si deve fare. Quindi, il testo deve rimanere come sta. Però in un articolo successivo vedrei anche io volentieri tradotta in una norma legislativa quella che è una attuazione di fatto che si verifica da molto tempo senza aspetti negativi. Si è citato poco fa l'esempio della polizia femminile. Si potrebbero aggiungere anche altri esempi. Si sta tra l'altro ventilando un'accademia della magistratura; anche in molti aspetti della vita degli impiegati dello Stato esiste questa prova. Quindi, pur lasciando fermo il testo dell'articolo 7, il fatto che l'amministrazione abbia da controllare se realmente dinanzi alla realtà delle mansioni esplicate permangono questi aspetti anche morali, non sarebbe un fuor d'opera. Può essere anche che talune di quelle norme indicate all'articolo 12 dicano già questo che stiamo perseguendo. Infatti nell'articolo 12 si fa riferimento ai regi decreti del 1939 e del 1940 e al decreto del Presidente della Repubblica del 1957.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questi decreti riguardano lo stato giuridico.

BREGANZE. Non so se riguardino anche un periodo di prova e un'ulteriore valutazione. Ad ogni modo se queste norme indi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

cate non dicono nulla di espresso in materia, mentre oggi di fatto si fa già qualche cosa per collaudare questa esperienza, si potrebbe questo qualche cosa tradurlo in termini precisi, anziché lasciarlo alla discrezione dell'amministrazione. Quindi in un articolo successivo si potrebbe accedere al concetto espresso dal collega Scalfaro.

COCCO MARIA, *Relatore*. In considerazione del fatto che i giovani che accedono a questa carriera non sono dei maestri e non hanno una preparazione pedagogica, il Ministero di grazia e giustizia, appena ha ritenuto opportuno di riordinare gli istituti di rieducazione, ha istituito dei corsi di aggiornamento per gli educatori. Io non sono in condizioni di informare la Commissione della durata di questi corsi e della percentuale degli esclusi, poiché si trattava evidentemente di personale assunto in prova. Mi riservo di vedere se nelle norme di ammissione per il personale di questi istituti, secondo la legge del 1957, vi sono delle indicazioni in proposito.

Io credo che sarebbe veramente opportuno che, in sede di articolo 12, si codificasse l'impegno di quanto il Ministero di grazia e giustizia già attua lodevolmente.

PINNA. Quindi si tratterebbe di corsi di natura pedagogica. In questo senso si può accettare.

COCCO MARIA, *Relatore*. Io proporrei che all'articolo 12 si stabilisse l'impegno dello svolgimento di un corso durante il quale i vincitori del concorso restino in prova e sia accertata la loro capacità morale e rieducativa.

PINNA. Diciamo « pedagogia », che comprende tutto.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poiché suppongo che nel contesto delle disposizioni che stiamo esaminando e nelle leggi che sono state richiamate ci sia qualche cosa che risponda alle esigenze che qui sono state manifestate, pregherei di sospendere l'esame dell'articolo 7, per consentirmi di informarmi della durata dei corsi e del periodo di prova e di tutte quelle altre notizie di cui si è parlato.

PINNA. Ma questa parte riguarda l'articolo 12, non l'articolo 7.

SCALFARO. Trattandosi di una piccola questione, nel concetto abbastanza chiaro, si può poi inserirla nell'articolo che si riterrà più opportuno. Il concetto è che vi sia un corso per accentuare la capacità pedagogica di questi giovani e che questo corso sia consi-

derato come periodo di prova. Poi si vedrà la collocazione più opportuna.

DEGLI OCCHI. Le obiezioni che sono state fatte al mio emendamento le ho fatte io pure a me stesso. Soltanto volevo con quell'aggettivo indicare un elemento che, se anche non traducibile, potesse indurre la Commissione e gli stessi candidati a comprendere quella che è la destinazione morale di un incarico professionale. Che nella dizione « professionale » sia anche inserito il lato morale, è chiaro, ma abbondare non nuoce.

PRESIDENTE. In ogni modo la Commissione in massima è d'accordo, attendiamo le notizie che ci darà l'onorevole Sottosegretario.

MARICONDA. Devo dichiarare che insisto nel mio emendamento che propone la soppressione di questa prova di attitudine professionale. Anche l'ultima proposta fatta dalla onorevole Cocco risponde del resto a questa preoccupazione, che ci si debba preoccupare prima di far fare un corso particolare a questi giovani che aspirano a questa carriera; ma non si può pretendere, in base a una prova, l'accertamento di quelle determinate capacità, che non è neanche possibile determinare preliminarmente, e che è possibile accertare solo dopo un corso o un periodo di prova. Che cosa significa questa prova di attitudine professionale? Non so perché dobbiamo circondare questa legge di tanti particolarismi che non abbiamo tenuto presenti per altre leggi, che pure corrispondevano alle stesse finalità. Secondo me evidentemente qui vi sono dei falsi scopi, che si nascondono sotto questa dicitura non troppo intelligibile. Per questi motivi insisto nella proposta di sopprimere questa prova di attitudine professionale.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Mariconda per aver voluto illustrare il suo emendamento, del quale a una prima lettura non avevo saputo afferrare i motivi e la validità. In realtà qui siamo in un campo molto particolare, dove non si tratta semplicemente di effettuare un intervento educativo normale, come avviene per le scuole dei ragazzi normali, per i quali basta la preparazione psicologica e pedagogica che forniscono le apposite scuole ed università: ma occorre tutta una rieducazione in tutti i campi della vita. Ed infatti per gli istituti di rieducazione, come ho precisato poco fa, non viene assunto personale preparato esclusivamente nel settore pedagogico o comunque nel settore dell'educazione infantile, ma viene assunto personale proveniente da tutti i tipi di istruzione secondaria, e questo è un gran bene perché

è logico che i giovani da rieducare non debbano ricevere soltanto una preparazione culturale standardizzata, ma devono essere preparati anche attraverso forme pratiche di vita. E, quindi, è un bene, di conseguenza, questa varietà di preparazione degli educatori. Premesso questo, è chiaro che non ci si può limitare ad accettare la proposta di emendamento Mariconda con la sostituzione di una prova culturale alla prova attitudinale. Sono due cose completamente diverse. Le risulterà certamente che presso tutte le amministrazioni più moderne è in corso l'introduzione di prove e *tests* per l'accertamento di particolari attitudini. In particolare si possono avere giovani che fanno delle brillantissime prove scritte che denotano ottime capacità culturali e morali, ma è necessario anche accertare che non siano psichicamente disturbati, che siano capaci, cioè, di reagire adeguatamente di fronte a determinati atteggiamenti ed espressioni dei giovani da recuperare. Questo è uno degli aspetti della prova attitudinale, aspetti che non possono essere sostituiti da un compito o da un colloquio. Sono degli accertamenti quasi psicofisici, che tendono ad accertare e misurare le varie capacità di reazione, un po' come avviene in altro campo per gli esami di patente o di brevetto di pilota.

Per cui la prego veramente, onorevole Mariconda, di non sospettare che ci siano degli scopi nascosti.

PINNA. Probabilmente la preoccupazione espressa dal collega Mariconda riguarda la incertezza del termine « professionale », perché a volerlo intendere in senso specifico bisogna dire che è estremamente difficile parlare di attitudine professionale senza che vi sia stato un corso di preparazione. Né basta a dissipare questo dubbio il chiarimento fornito adesso dalla collega Cocco, la quale in definitiva fa riferimento alle cosiddette prove di psicologia sperimentale. L'onorevole Cocco ha parlato di *tests*, ha parlato di esami fisiopsichici. Ma tutto questo non ha niente a che vedere con l'attitudine professionale; altrimenti ricadremmo nel concetto idealistico della vocazione, che la filosofia moderna ha respinto. Mi permetto di ricordare a questo punto, da dottore in filosofia, che la filosofia moderna ha respinto codesta accezione della vocazione. Propongo, quindi, che, per evitare dubbi e perplessità e dare un contenuto pratico alla parola « attitudine », si dica « attitudine specifica e culturale ». Ma non mi sembra giusto parlare di attitudine professionale là dove non vi sia stato un corso di preparazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pinna propone, quindi, la sostituzione della parola « specifica » alla parola « professionale ».

COCCO MARIA, *Relatore*. Io facevo solo riferimento alle disposizioni che il Ministero del lavoro dà per l'ammissione dei giovani ai centri di accertamento e di orientamento professionale.

PINNA. Ma quel caso è diverso, perché si tratta di scegliere, dei falegnami, dei carpentieri, ecc., cioè gente indirizzata verso quel determinato lavoro. Invece per questi corsi la provenienza è varia: gli aspiranti possono essere maestri, ma anche avere altri titoli di studio.

COCCO MARIA, *Relatore*. Comunque, non insisto.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiaro che sostengo la formulazione originaria del disegno di legge che mi pare risponda pienamente alle varie esigenze affiorate nel corso di questa discussione. Pur apprezzando molto le preoccupazioni manifestate da varie parti perché dimostrano chiaramente che ci si rende conto della delicatezza della funzione e della missione di questi educatori, devo dire, però, che i requisiti stabiliti per l'ammissione dei candidati a questa nuova carriera mi pare siano soddisfacenti per tutti.

Mi soffermerò soprattutto su un requisito che ha sollevato una larga discussione in questa sede: quello della qualificazione professionale.

Mi pare che, nonostante la sua genericità, l'espressione « attitudine professionale » serva a chiarire ed a precisare i termini della prova cui i candidati sono sottoposti. Quindi, allorché si dice « attitudine professionale », si vuole in sostanza stabilire che i candidati devono possedere non solo quel corredo di cognizioni culturali che dovrà essere accertato attraverso le prove culturali stesse, ma devono dimostrare di avere una chiara e precisa personalità e, soprattutto, di non avere disarmonie di carattere. In questo sono perfettamente d'accordo con la tesi sostenuta dall'onorevole relatore. Mi pare del resto che tutte queste qualità possano accertarsi attraverso le prove che si fanno per stabilire l'attitudine professionale del candidato. Non si tratta, però, di attitudine specifica per l'esercizio della funzione, in quanto questo secondo tipo di attitudine sarà accertato alla fine di quei corsi che il Ministero svolge in base alle vigenti disposizioni legislative.

Si tratta, ripeto, di accertare il carattere e la personalità del candidato, la sua carica af-

fettiva e soprattutto l'assenza di disarmonie nel suo carattere; non si tratta, cioè, di accertare l'esistenza di particolarissime attitudini, ma di quel minimo di equilibrio morale ed affettivo indispensabile per poter esercitare questa nobilissima funzione e per poter svolgere questa altissima missione.

Parlare di « attitudine specifica » d'altro canto mi sembra eccessivamente restrittivo in quanto si pretenderebbe dai giovani candidati una preparazione professionale specifica non ancora richiesta e che, comunque, soltanto al termine dei corsi e con l'esercizio professionale è possibile acquisire.

In conclusione, l'espressione « attitudine professionale » contenuta nel testo originario del provvedimento mi pare che possa appagare le preoccupazioni e le esigenze di tutti gli onorevoli colleghi, ai quali tuttavia va il merito di avere dimostrato in questo modo una rilevante sensibilità nel volere stabilire fin da ora quali dovranno essere i requisiti necessari per chi volesse partecipare al concorso.

Comunico alla Commissione che sono in attesa di una comunicazione telefonica in proposito da parte del Ministero. Tuttavia posso fin da ora affermare che il Ministero in questo campo si è sempre regolato così come da taluni commissari è stato proposto e richiesto; si è regolato, cioè, nel senso che dopo l'espletamento del concorso ha tenuto sempre corsi della durata di tre e sei mesi alla fine dei quali si è provveduto a stabilire l'idoneità o meno all'esercizio della professione da parte dei singoli candidati.

COCCO MARIA, *Relatore*. Vorrei far rilevare, anche in considerazione che abbiamo in precedenza stabilito di elevare il limite minimo di età a 25 anni per la partecipazione al concorso, che non è possibile fare accedere chiunque a questi corsi, la cui gestione è particolarmente onerosa per il Ministero.

SCALFARO. La mia proposta di emendamento potrebbe essere così formulata: « I vincitori del concorso devono frequentare un corso pedagogico di almeno quattro mesi. Tale corso avrà valore di periodo di prova ».

PINNA. A nome del gruppo che rappresento, dichiaro di essere favorevole a questa formulazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prego gli onorevoli colleghi di soprassedere ancora per un attimo per consentirmi di ricevere telefonicamente notizie più dettagliate al riguardo da parte dell'ufficio competente del Ministero.

SCALFARO. Devo dichiarare, per la verità, di non aver capito il trucco che si nasconderebbe sotto questa norma. È noto, del resto, che in ogni istituto ed in ogni ente si provvede a predisporre accertamenti all'atto dell'assunzione, accertamenti che corrispondono in sostanza alla prova attitudinale. È chiaro che in questo caso la parola « attitudinale » non può essere intesa nel senso di attitudine specifica, ma neppure come attitudine generalissima, come se si dovesse fare, per esempio, il pilota di aeroplano o lo spazzino municipale. Si tratta di un'attitudine che converge su una certa attività successiva, pur riconoscendo che manca per ora totalmente l'esperienza.

PINNA. Allora si potrebbe forse usare la espressione « una prova attitudinale e culturale ».

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, è soddisfatto di questa formulazione?

DEGLI OCCHI. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Mariconda è soddisfatto?

MARICONDA. Anche dall'andamento della discussione mi convinco sempre di più della inutilità e della genericità a cui accennava l'onorevole Sottosegretario. Tutto questo sta a dimostrare l'inconsistenza logica e pratica di questa pretesa prova a cui si vorrebbe sottoporre il candidato. La disarmonia del carattere risulta attraverso la prova culturale. Quindi, io sarei favorevole al corso di qualifica di quattro o sei mesi, dopo il quale si potrà dire se un candidato ha dato in concreto la prova della capacità di assolvere il compito a cui è chiamato. Ma questo esame aprioristico non dà nessuna garanzia al candidato di essere giudicato serenamente. Invece, accetto il corso successivo di preparazione.

COCCO MARIA, *Relatore*. Io, nel primo comma dell'articolo 7, direi: « consistente in una prova attitudinale e in prove culturali ».

PRESIDENTE. In ricordo della cronaca della passata seduta, quando l'onorevole Mariconda domanda perché questo disegno di legge appare circondato di eccessive cautele, che sarebbero in contrasto o comunque lontane dalla cautela usata in altre leggi riguardanti altre categorie, vorrei ricordargli che proprio dalla sua parte nella seduta scorsa è stata usata in rapporto all'ultimo comma dell'articolo 5 un'espressione che l'onorevole Pinna, da dottore in filosofia, oggi dice filosoficamente inaccettabile, ma che aveva un significato evidente. Quando si proponeva l'abbandono dell'ultimo comma dell'articolo 5, a sostegno maggiore di questa richiesta si

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

diceva: « Chi ci va, ci va per vocazione ». Quale significato poteva avere questa espressione? Che siamo dinanzi a una categoria di persone innegabilmente diversa da altre categorie del pubblico impiego. Altrimenti la espressione sarebbe vuota di contenuto. Invece non lo era, anche se filosoficamente non accettabile. Questo per ricordare quello che è avvenuto nella passata seduta.

MARICONDA. Io dissi anche che bisognava accertare la personalità del candidato attraverso tutti i mezzi possibili. Io mi oppongo soltanto a questa specie di inquisizione che si fa al candidato per aspetti che, secondo me, non sono consentiti. Io sono d'accordo che il candidato deve essere sottoposto a un esame attento e oculato, però non vorrei questa prova di terzo grado. Attraverso questa prova culturale si sperimenteranno tutte le capacità del candidato e attraverso il corso successivo potranno apparire ancor meglio quali sono le sue capacità e le sue doti.

SCALFARO. Oggi per fare il poliziotto, per fare il carabiniere, per essere assunto in una qualsiasi ditta — anche se si tratta di persone che svolgono dei compiti molto più elevati — è entrato in uso — e questo ci viene dal mondo anglosassone e dall'America — una speciale valutazione, che ha consentito al sottoscritto più di una volta di lamentare che oggi per l'assunzione di un magistrato si guardano la laurea e gli esami sostenuti, ma non si valutano una serie di altre doti, come potrebbe essere il modo di condurre un'udienza, il modo di interrogare il detenuto e altre doti attitudinali generiche e specifiche fondamentali, che non risultano attraverso una laurea o attraverso un esame.

Colui che deve guidare un mezzo dell'A.T. A.C. può avere una preparazione formidabile in teoria, ma può anche risultare, attraverso un accertamento attitudinale, che ha dei momenti di smarrimento, qualche piccola assenza, che se si verifica al tavolino non ha nessuna importanza, ma all'atto pratico potrebbe portare a disastri gravi. Queste doti fanno parte del complesso.

Ad ogni modo si può essere certi che queste cose non hanno nulla di inquisizione, ma sono una garanzia anche per le persone.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero riferire le notizie che ho avute dalla direzione generale. Mi è stato confermato quello che già avevo detto, che, cioè, dopo il concorso i candidati dichiarati vincitori frequentano un corso di formazione e di preparazione specifica professionale e culturale. Alla fine del corso,

che dura sei mesi, vengono sottoposti a colloquio i vincitori che hanno frequentato il corso stesso. Coloro che sostengono favorevolmente la prova diventano di ruolo. Se il colloquio dimostra ancora delle lacune o imperfezioni, i candidati possono essere ammessi ad un successivo altro periodo di prova di altri sei mesi, dopo i quali si fa un ulteriore colloquio finale che è decisivo per l'ammissione o la non ammissione nel ruolo. Si tratta delle leggi richiamate dall'articolo 12.

PINNA. Se vogliamo accentuare il carattere pedagogico di questo corso, mettiamolo pure. Altrimenti no.

SFORZA. Proprio nelle sue parole, onorevole Sottosegretario, vi è la conferma migliore delle nostre perplessità in merito a questo esame generico.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che le vostre siano preoccupazioni eccessive, e che si voglia vedere nella dizione innocente usata nel disegno di legge non so quale tranello che assolutamente non esiste. Si tratta di una prova preliminare e fondamentale, perché riguarda le attitudini psicotecniche. Se all'esame si presenta un aspirante che è nevrastico, volete che lo si possa riconoscere idoneo per il fatto educativo?

MARICONDA. Ma risulterà dalle prove culturali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma le prove culturali sono diverse dall'esame psicotecnico.

SILVESTRI. Io non parlerei di inutilità. Io direi che qualche volta norme di questo tipo possono essere dannose, perché non credo che neanche oggi, di fronte ai più moderni accertamenti del carattere, della psiche e di tutto quel che volete, possa risultare sicuramente evidente quello che in molti può risultare evidentissimo solo al termine di una esperienza. Per cui si potrebbe perfino arrivare a scartare degli elementi che, invece, alla prova del fuoco di un'esperienza così impegnativa, potrebbero domani essere meglio preparati e più efficienti di tanti altri risultati idonei a prima vista in base a una prova attitudinale, che fra l'altro non si sa nemmeno bene in che cosa debba consistere. Io credo che l'esistenza di corsi, quali quelli di cui ci è stata data notizia, e l'accertamento di una capacità iniziale attraverso prove culturali che investano ogni settore, siano elementi che mettano al riparo da ogni possibile inconveniente, e permettono a coloro che sentono questa vocazione, tanto per

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

usare una parola di cui si è fatto uso nella seduta precedente, di prepararsi ed adattarsi al loro lavoro alla luce di un'esperienza personale particolarmente impegnativa.

MIGLIORI. Mi pare che quanto ha detto il collega Silvestri tenda solo a demolire tutto un sistema che oggi esiste ed è applicato, sia nelle amministrazioni pubbliche che in quelle private, sia nell'esercito che nelle scuole, quando si tratta di assumere personale con particolare riguardo alle funzioni. Mi sembra, comunque, che la discussione sia matura, e che si possa passare oltre.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per maggiore tranquillità degli onorevoli colleghi, vorrei aggiungere che questa prova attitudinale viene fatta anche per i semplici agenti di custodia, oggi che non solo devono rispondere a determinati requisiti fisici e culturali, ma anche essere dichiarati idonei all'esame psicotecnico cui vengono sottoposti.

PELLEGRINO. Tanto per avere un chiarimento, desidero chiedere: questi corsi sarebbero fatti dopo il concorso?

MANNIRONI. Sì, è il periodo di prova al quale sono sottoposti tutti gli impiegati dello Stato.

PELLEGRINO. E allora, dato che dovranno sempre fare questi corsi per la valutazione della loro attività, tanto vale non parlare nel disegno di legge di questa prova.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma si tratta di una prova pregiudiziale. Non si può ammettere ai corsi un candidato che riveli ad esempio squilibri psichici.

PRESIDENTE. Penso che possiamo passare alla votazione.

L'onorevole Mariconda propone la soppressione delle parole « in una prova di attitudine professionale ed ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, metterò in votazione il mantenimento dell'inciso « in una prova dell'attitudine professionale ed ».

(*È approvato*).

Essendo stato approvato il mantenimento del testo, l'emendamento soppressivo si intende non accolto.

L'onorevole Scalfaro ha proposto il seguente emendamento allo stesso punto: « in una prova attitudinale e in prove culturali ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non si oppone.

COCCO MARIA, *Relatore*. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalfaro, del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Mariconda propone di aggiungere dopo la parola « culturali » le parole « scritte e orali ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io sono per il mantenimento della dizione usata nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mariconda, del quale ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Al secondo comma l'onorevole Scalfaro propone di sostituire, in conseguenza dell'approvazione del primo comma così come è stato formulato, la parola « professionale » con la parola « attitudinale ». Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

« Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova attitudinale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

(*Prova di attitudine professionale*).

« La Commissione esaminatrice valuta la attitudine professionale dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte dell'onorevole Mariconda.

SILVESTRI. Onorevole Presidente, mi sembra che questo emendamento ora non sia più proponibile a causa della modifica apportata all'articolo precedente.

COCCO MARIA, *Relatore*. Considerate le modifiche apportate all'articolo 7 è evidente che per questo ed il successivo gli emendamenti soppressivi non sono più proponibili.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

BREGANZE. Chiedo di essere illuminato dall'onorevole sottosegretario sulla *ratio* che ha ispirato questo articolo. A me sembra che la sua conferma sia da considerare inutile in quanto è incontrovertibile che la prova attitudinale si svolge secondo regole prestabilite e non *ad libitum*.

SCALFARO. Vorrei conoscere il pensiero dell'onorevole sottosegretario in ordine al seguente interrogativo: il ministero, per poter inserire due tecnici nelle commissioni esaminatrici, ha bisogno di un'autorizzazione legislativa? Io ritengo di no.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Invece sì, onorevole Scalfaro. Generalmente le commissioni esaminatrici sono costituite con elementi scelti tra il personale interno; quando però il ministero vuole avvalersi della opera di elementi esterni deve essere autorizzato con legge. Questa è la ragione per la quale occorre farne esplicita menzione in questa legge.

SCALFARO. Forse si potrebbe abolire la prima parte mantenendo la seconda che è necessaria per l'inserimento dei due tecnici nella commissione esaminatrice.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È necessario, onorevole Scalfaro, mantenere anche la prima parte di questo articolo perché non sarà mai inutile precisare e far conoscere a tutti gli interessati quali saranno le modalità con cui verrà valutata l'attitudine professionale la cui prova è stabilita nell'articolo 7. In questo modo mi pare inoltre che si predisponga quella specie di contratto di diritto pubblico tra l'amministrazione ed il privato che partecipa al concorso in forza del quale ogni concorrente conosce in partenza quali saranno le modalità con cui verrà valutata la sua attitudine professionale.

In definitiva, si tratta, a mio avviso, di una precisazione che non solo non è pleonastica, ma è da considerare utile e necessaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Pinna ha presentato il seguente emendamento all'articolo 8: modificare la rubrica dell'articolo 8 « Prova di attitudine professionale » sostituendola con l'altra « Prova attitudinale »; modificare le parole « attitudine professionale », con le altre « la prova attitudinale »; sopprimere, infine, le parole « con le modalità stabilite nel bando di concorso ».

PINNA. Le ragioni del mio emendamento sono evidenti dopo le modifiche apportate all'articolo precedente. Dichiaro comunque di non insistere per la soppressione delle pa-

role « con le modalità stabilite nel bando di concorso ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In sostanza rimarrebbe soltanto la modifica della rubrica.

COCCO MARIA, *Relatore*. L'espressione « valutare l'attitudine professionale » a mio avviso non ha alcuno significato in questo caso.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Effettivamente anche a me pare che l'espressione non abbia alcun significato e che perciò occorra far riferimento a ciò che si è stabilito nel precedente articolo.

SCALFARO. Il testo, a mio avviso, potrebbe essere così formulato, se l'onorevole rappresentante del Governo non ha nulla da obiettare. Articolo 8: « Per la prova attitudinale il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi della consulenza di non più di due tecnici ». In sostanza la prova attitudinale, di cui si parla, dovrà essere affidata a personale tecnico. Può il Ministero avvalersi dell'opera dei tecnici senza una autorizzazione? Si afferma di no. Perciò si afferma il principio e si stabilisce che, ai fini della prova attitudinale, il Ministero si avvarrà della collaborazione e dell'opera di non più di due tecnici.

« La Commissione esaminatrice per la prova attitudinale dei candidati si avvale della consulenza di non più di due tecnici ».

SFORZA. Per lo meno bisogna stabilire nel bando di concorso le modalità, per dare una maggiore garanzia ai candidati.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Inoltre si afferma il concetto che questa prova attitudinale viene giudicata dalla commissione esaminatrice del concorso.

PINNA. Io accetto la proposta fatta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Occorre la formulazione del nuovo emendamento.

PINNA. Il titolo sarebbe questo: « Prova attitudinale ». E il testo: « La Commissione esaminatrice valuta l'attitudine dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo le parole « la attitudine » bisognerebbe aggiungere: « di cui all'articolo precedente ».

PINNA. Io propongo che non si parli dell'articolo precedente, perché a che cosa ci si può riferire se non all'articolo precedente?

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8 in questa formulazione definitiva:

Prova attitudinale.

« La Commissione esaminatrice valuta l'attitudine dei candidati con le modalità stabilite dal bando di concorso avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati dal Ministro di grazia e giustizia ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9.

(Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi di servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza).

« Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, all'esito favorevole di una prova di attitudine professionale.

L'attitudine professionale è accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e composta dal Direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici ».

PINNA. Alla fine del primo comma bisogna dire « della prova attitudinale ».

BREGANZE. Ma questa è una disposizione speciale, che riguarda gli invalidi di guerra.

SILVESTRI. La Commissione deve essere diversa da quella dell'articolo 8 ?

BREGANZE. Mi pare opportuno, perché il giudizio è diverso. Può essere che anche coloro che hanno una certa invalidità abbiano tuttavia la capacità di esplicitare queste mansioni.

COCCO MARIA, *Relatore*. Credo che questa norma sia stata suggerita dalla preoccupazione di garantire la presenza di tecnici in numero superiore.

SCALFARO. Vorrei attirare l'attenzione della Commissione su una contraddizione fra l'articolo 8 e l'articolo 9. Infatti all'articolo 8 diciamo che della commissione esaminatrice

fanno parte due tecnici. Non si vede, quindi, perché, per il caso previsto dall'articolo 9, debba esservi una commissione *ad hoc*.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma nell'articolo 9 si parla di una particolare categoria di invalidi.

SCALFARO. Se noi dicessimo che i due tecnici sono necessari solo per questi accertamenti più delicati di persone invalide, sarei d'accordo. Ma quando noi diciamo che tutto il tema attitudinale è un tema specifico e tecnico, per il quale occorrono due tecnici, non mi pare che sia il caso di dire che per questo settore più delicato i due tecnici sono presieduti dal direttore dell'Ufficio Rieducazione dei minorenni, il quale direttore sarà sempre nella composizione di questo concorso, in quanto è il magistrato più competente del settore. Mi sembra, quindi, che si tratti di una aggiunta superflua. Una volta che ammettiamo degli aspiranti a un concorso, è chiaro che nella commissione debbano esservi tutte le persone necessarie al loro giudizio. Sarebbe come dire che, per la visita medica per un determinato concorso, sono previsti tre medici, ma che per gli aspiranti che siano invalidi di guerra i medici debbano essere altri ! Io credo che i medici abbiano sempre lo stesso metro.

BREGANZE. Sono stato sempre contrario alla citazione di mille altre leggi in articoli di una nuova legge. Il caso in specie conferma la mia tesi. Infatti, sotto il veleno — in senso poetico — delle parole corrispondenti agli articoli qui citati, vi è la chiarezza delle cose concrete. Le persone cui si fa menzione nell'articolo 9 entrano senza concorso. La cosa è chiarita nella relazione, in cui si legge che con l'articolo 9 la loro assunzione viene subordinata a una prova di attitudine. Il che dimostra che qui occorre specificamente nominare una commissione apposita, trattandosi di persone che entrano nella carriera senza concorso, in base ad una semplice prova delle loro attitudini. È una norma oscura, indubbiamente, ma è chiarita dalla relazione.

SCALFARO. L'articolo 9 nella prima parte dice che il conferimento agli invalidi è subordinato oltre che al possesso dei requisiti richiesti all'esito favorevole di una prova attitudinale.

BREGANZE. Che però è fuori concorso.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, fuori concorso, trattandosi di quote particolari.

PINNA. Non è esatto, perché nell'articolo 9 non si parla solo degli invalidi di guer-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

ra e di servizio, ma anche dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che dà la facoltà di passaggio. Bisogna, quindi, vedere se sia necessaria una prova di attitudine professionale, e se sia necessaria una commissione diversa. Su questo secondo punto accetto le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario. Il dubbio sussiste, invece, per la prova di attitudine professionale. A mio parere essa è giustificata per gli invalidi, ma non per i sottufficiali del corpo degli agenti di custodia.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non basta il solo requisito di essere sottufficiali. Qui si tratta di compiti diversi.

PINNA. Allora diciamo: « all'esito favorevole di una prova attitudinale ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non mi oppongo. Però, resti fermo il concetto che costoro, pur entrando per quote obbligatorie, debbono avere i due requisiti: l'attitudine professionale e la fisica.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ritengo che la preoccupazione di questo comma sia proprio quella di creare una commissione diversa per il particolare settore attitudinale. D'altra parte però, onorevole Sottosegretario, dobbiamo anche preoccuparci che il metro di giudizio sia unico, e, quindi, dovremmo indicare in questo comma che i due tecnici devono essere gli stessi che fanno parte della commissione esaminatrice.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A mio parere il testo tendeva a semplificare, ma non ho difficoltà ad aderire all'emendamento.

BREGANZE. Può darsi però, che il grado di invalidità esiga particolari sistemi di accertamento.

SCALFARO. Lasciamo come è, con i chiarimenti che sono stati forniti.

PINNA. Insisto sul mio emendamento di sostituire alle parole « di attitudine professionale » la parola « attitudinale », sul quale emendamento si è dichiarato d'accordo anche il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 con l'emendamento Pinna che sostituisce le ultime parole dell'articolo « di una prova di attitudine professionale » con le parole « di una prova attitudinale ».

(È approvato).

L'articolo 9 rimane, pertanto, così formulato:

(Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza)

« Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, all'esito favorevole di una prova attitudinale.

L'attitudine è accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e composta dal Direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici ».

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

(Obbligo di pernottamento e mensa).

« Per il personale del ruolo di rieducazione che riveste le qualifiche di educatore aggiunto e di educatore, qualora sia incaricato della diretta assistenza rieducativa dei minori, può essere disposto il pernottamento in istituto e la convivenza a mensa coi minori medesimi.

Nel caso suddetto tali impiegati godono di alloggio e di vitto gratuiti.

Per gli educatori aggiunti che seguono corsi di perfezionamento può essere disposto il pernottamento nei locali a ciò destinati e la partecipazione alla mensa comune. L'alloggio è gratuito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

(Assegnazione di alloggi)

« Salva l'applicazione del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, può essere concesso alloggio gratuito nell'interno dell'istituto nei limiti

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

delle disponibilità, in relazione alle funzioni esplicate.

Analoga concessione può essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura.

(Rinvio ad altre norme).

« Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli di rieducazione e di sorveglianza si applicano le disposizioni dei regi decreti 4 aprile 1939, n. 691, e 30 luglio 1940, n. 2041, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

(Norme transitorie).

« I censori aggiunti, gli istitutori e gli istitutori aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero nominati o promossi a seguito di concorso o di scrutinio in corso di espletamento alla data predetta, assumono rispettivamente, anche se in soprannumero, le qualifiche di primo educatore, educatore ed educatore aggiunto.

I censori che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni nella qualifica, e che conseguano la promozione a censore dirigente di seconda classe nel primo scrutinio per merito comparativo espletato dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a censore dirigente di prima classe quando abbiamo maturato diciotto mesi di anzianità nella qualifica.

Gli aiutanti di seconda classe e gli aiutanti aggiunti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupano posti eccedenti l'organico fissato con la tabella B annessa alla presente legge, sono mantenuti, anche se in soprannumero, nelle rispettive qualifiche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

(Onere finanziario)

« Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in

lire 24 milioni 500 mila, si provvederà, nell'esercizio 1961-62 e successivi, con riduzione, per il predetto ammontare, del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

COCCO MARIA, *Relatore*. A proposito dell'articolo 14 vorrei aggiungere qualcosa e precisamente in ordine alla proposta di modifica della tabella B.

In riferimento alla tabella B il Ministero sarebbe entrato nell'ordine di idee di modificarla accettando alcune proposte avanzate dalla categoria nel senso che, ritoccando lievemente la ripartizione dei posti in organico e riducendoli di cinque unità, si potrebbe raggiungere il coefficiente 325 con la qualifica specifica di aiutante capo.

Riducendo i duecento posti in organico a centonovantacinque e precisamente portando i centocinquanta posti con qualifica di aiutante di prima e di seconda classe a centoquaranta, i trentasei posti di primo aiutante a trentaquattro ed elevando i quattordici posti di aiutante principale a quindici, se ne rendono disponibili sei che, secondo la modifica proposta, dovrebbero essere assegnati alla qualifica di aiutante capo con coefficiente 325. Si creerebbe in tal modo un miglioramento di carriera senza incidenza alcuna sull'onere finanziario.

Mi dichiaro, quindi, favorevole alla proposta di modifica.

PINNA. Vorrei conoscere quale sarebbe la differenza tra l'aiutante capo e l'aiutante principale.

COCCO MARIA, *Relatore*. La differenza sarebbe soltanto di trattamento economico, e, cioè, di coefficiente, onorevole Pinna.

PINNA. Ancora una domanda. Nel disegno di legge si parla della qualifica di aiutante capo ?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se ne parla solo nella tabella, che del resto è parte integrante della legge.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

PINNA. Occorrerebbe stabilire al tempo stesso le funzioni da assegnare all'aiutante capo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la proposta formulata dall'onorevole relatore nel senso, cioè, di ritenere opportuno di includere nella tabella B il grado di aiutante capo con coefficiente 325. A questa proposta il Governo intende dare la sua adesione per agevolare la categoria che in tal modo avrà un maggiore sviluppo di carriera. Per garantire la copertura finanziaria — di cui bisogna assolutamente preoccuparsi — accetto anche la procedura suggerita dall'onorevole relatore nel senso, cioè, che, per poter mantenere l'impegno finanziario nei limiti di spesa stabiliti in precedenza, sia purtroppo necessario ridurre di cinque unità il numero totale dei posti in organico stabiliti nel disegno di legge originario.

BREGANZE. Apprezzo la nobilissima proposta dell'onorevole relatore volta a stabilire un maggiore sviluppo di carriera per questa categoria di funzionari. Tuttavia devo rilevare che, poiché la V Commissione (Bilancio) ha dato parere favorevole al testo pervenutoci dal Senato, è necessario interpellare, a mio avviso, la Commissione del Bilancio medesima per non correre il rischio di impedire, con detta modifica, l'approvazione definitiva del provvedimento. Ritengo, inoltre, che la richiesta del nuovo parere non dovrebbe portare ad un ritardo nell'approvazione del provvedimento in quanto, non potendosi oggi procedere alla sua votazione, si renderebbe comunque necessario un ulteriore rinvio del suo esame.

COCCO MARIA, *Relatore*. Io ritengo che i motivi umani che mi hanno portato ad accogliere le richieste della categoria per questo ulteriore sviluppo della carriera siano semplicissimi. Se per maggiore tranquillità vogliamo sottoporre alla V Commissione (Bilancio) la questione della copertura, che è stata già sufficientemente valutata dal Ministero, facciamolo pure.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io credo che le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Breganze non abbiano fondamento. In sostanza noi ci dobbiamo preoccupare di avere assicurata la copertura della spesa. Ora la copertura era assicurata per il numero di unità previsto nella tabella contenuta nel disegno di legge originario, numero che era di 200, con una spesa prevista di lire 117.114.000. Con le mo-

difiche che propone l'onorevole Cocco Maria e che il Governo accetta, la copertura è ugualmente assicurata perché la spesa globale sarà anzi inferiore a quella suddetta, in quanto si riduce a lire 117.003.000.

Quindi la V Commissione (Bilancio) non potrà fare un rilievo di copertura, perché ci contenteremo nei limiti della spesa originaria enunciata, con una riduzione, anzi, di 111.000 lire.

Perciò ritengo che non sia necessario l'ulteriore parere della V Commissione (Bilancio).

BREGANZE. Io sono ben lieto che sia possibile ottenere questo miglioramento. Però domando a me stesso se le assicurazioni date dall'onorevole Sottosegretario ci dispensino da un punto di vista strettamente regolamentare dal chiedere il parere della V Commissione (Bilancio).

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La tabella B originaria era la seguente:

TABELLA B.

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Aiutante principale	N. 14
229	Primo aiutante	» 36
202	Aiutante di prima classe	» 50
180	Aiutante di seconda classe	» } 100
157	Aiutante aggiunto	» }

La nuova tabella sarebbe questa:

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Aiutante capo	N. 6
271	Aiutante principale	» 15
220	Primo aiutante	» 34
202	Aiutante di prima classe	» } 140
180	Aiutante di seconda classe	» }
157	Aiutante aggiunto	» }

Il nuovo organico della tabella B sarebbe quindi di 195 posti in confronto dei 200 precedenti e la spesa sarebbe di lire 117.003.000, come ho detto, con un risparmio di 111.000 lire.

Non vedo perché la V Commissione (Bilancio) dovrebbe fare dei rilievi. Ad ogni modo presento il nuovo testo con le modifiche che si propongono, nonché un prospetto dimostrativo della spesa derivante dal riordinamento del ruolo del personale di sorveglianza.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

PRESIDENTE. Abbiamo una modifica della tabella con cinque unità in meno e un risparmio di 111.000 lire. Su queste cifre abbiamo l'assicurazione del rappresentante del Governo.

MIGLIORI. Io sono del parere dell'onorevole Breganze, che cioè la nuova tabella debba essere in ogni modo sottoposta alla V Commissione (Bilancio).

PRESIDENTE. Poiché ci sono taluni colleghi che chiedono che la V Commissione (Bilancio) esprima il suo parere sulla nuova tabella, non possiamo non accogliere la richiesta, peraltro pienamente rispondente al Regola-

mento. Dobbiamo, quindi, sospendere l'esame del disegno di legge in attesa del nuovo parere che sarà subito richiesto alla V Commissione (Bilancio). Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

*IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI